CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali
Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

Art. 774 Rinvio delle operazioni

Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.